

ADDENDUM DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D'ISTITUTO

(Approvato con Delibera del C. di I. n.5 del 08/01/2026)

Art.1 Le violazioni accertate che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo saranno valutate ed eventualmente sanzionate, in rapporto alla loro gravità, dagli organi collegiali competenti in base agli Articoli 3 e 4 del Regolamento di disciplina della scuola secondaria.

Art. 2 Le condotte di bullismo e cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo o in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici (docente, Dirigente, personale scolastico) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia. Il Dirigente scolastico, in caso di constatato episodio di bullismo e cyberbullismo, contatterà con immediatezza i genitori degli alunni coinvolti, informandoli dei fatti e procederà secondo quanto stabilito dalla Legge 71/2017, integrata dalla Legge 70/2024, e dal Regolamento di Disciplina d'istituto. In caso di situazioni che si configurino come reato il Dirigente contatterà immediatamente le Istituzioni competenti.

Art. 3 Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva. Tali comportamenti verranno sanzionati come previsto dal Regolamento di Disciplina.

TMIC85100L - A2489A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000257 - 13/01/2026 - I.1 - I